

Regolamento

della

Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'artigianato svizzero della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale

(versione 2022)

Sulla base dell'articolo 2 capoverso 3 dello Statuto della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'artigianato svizzero della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale, il Consiglio di fondazione emana le seguenti disposizioni

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Scopo, denominazione e costituzione

1. Il presente Regolamento disciplina il pensionamento anticipato volontario e prevede una compensazione finanziaria per gli anni di transizione fino al raggiungimento dell'età AVS ordinaria.
2. Il Regolamento definisce a tal fine il finanziamento, le prestazioni, le condizioni e la realizzazione del pensionamento anticipato.

Art. 2 – Principi

1. Il pensionamento anticipato nel settore dell'artigianato della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale è un'istituzione svincolata da istituti di previdenza statali e privati. Essa è fondata e gestita indipendentemente da altre istituzioni sociali e soluzioni di previdenza per la vecchiaia nonché complementariamente a queste ultime.
2. L'istituzione è un ente partenariale dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell'artigianato della pietra naturale e dell'industria della pietra naturale, rappresentati dalle loro associazioni (Associazione Svizzera della Pietra Naturale da una parte, Sindacato UNIA e Sindacato Syna dall'altra).
3. Il pensionamento anticipato dipende dai mezzi disponibili. Al fine di garantire un'adeguata evoluzione finanziaria viene svolta un'attività di controlling.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 3 – Imprese e lavoratori assoggettati

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese e alle categorie di lavoratori soggette al CCL del settore dell'artigianato della pietra naturale e dell'industria della pietra naturale per effetto dell'appartenenza al settore o del conferimento dell'obbligatorietà generale al CCL.
2. Ulteriori imprese e categorie di lavoratori possono aderire al Regolamento tramite un altro CCL nonché il conferimento dell'obbligatorietà generale a quest'ultimo, previo consenso delle parti contraenti il CCL del settore dell'artigianato della pietra naturale e dell'industria della pietra naturale e del Consiglio di fondazione.
3. La subordinazione al campo d'applicazione del CCL del settore dell'artigianato della pietra naturale e dell'industria della pietra naturale o la dichiarazione scritta di adesione a quest'ultimo producono gli stessi effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'artigianato svizzero della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale.

III. FINANZIAMENTO

Art. 4 – Provenienza dei fondi

1. I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
2. Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Oltre alla costituzione di riserve adeguate, i contributi devono servire esclusivamente a finanziare le rendite transitorie concesse nei corrispondenti periodi e le prestazioni per i probabili casi di rigore.
3. Le associazioni fondatrici o le parti contraenti il CCL del settore dell'artigianato della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale controllano periodicamente, in base alle comunicazioni della Fondazione, la necessità di provvedimenti per la garanzia delle prestazioni. Le parti e la Fondazione possono esigere l'apertura di trattative al più tardi entro un mese dalla loro notifica scritta.

Art. 5 – Salario determinante

1. Il salario determinante costituisce la base per il calcolo dei contributi. Corrisponde al salario annuale AVS.
2. I datori di lavoro trasmettono alla Fondazione al più tardi entro il 31 gennaio un certificato di salario nominativo delle persone soggette al CCL del settore dell'artigianato della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale per l'anno civile trascorso.

Art. 6 – Contributi dei lavoratori

1. Il contributo dei lavoratori è pari all'1,4% del salario determinante.
2. I datori di lavoro deducono i contributi da ogni salario corrisposto, a meno che i contributi non siano assunti in altro modo.

Art. 7 – Contributi dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è pari all'1,8% del salario determinante.

Art. 8 – Modalità e prelievo

1. I datori di lavoro devono versare alla Fondazione la totalità dei contributi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori.
2. I datori di lavoro sono tenuti a versare acconti a scadenze semestrali – alla fine di giugno e alla fine di dicembre – e a corrispondere i pagamenti entro 30 giorni.
3. L'interesse di mora per i pagamenti dei contributi scaduti è pari ad almeno il 5%. Il Consiglio di fondazione stabilisce l'entità degli interessi di mora a cadenza annuale.
4. Il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire altre modalità di prelievo. Nell'ambito dell'attività di riscossione ha la facoltà di gravare eventuali solleciti con una commissione. Le commissioni rimangono all'Ufficio Incasso.

Art. 9 – Contributi volontari in caso di disoccupazione

1. Nell'arco dei dieci anni precedenti l'inizio del diritto al pensionamento anticipato, una persona assicurata soggetta al campo d'applicazione del CCL PEAN può versare contributi volontari per un periodo massimo di 24 mesi per mantenere il proprio diritto alle prestazioni in caso di disoccupazione.
2. La persona assicurata deve presentare la propria domanda entro 90 giorni dall'uscita dalla Fondazione quale assicurata in via obbligatoria.
3. Qualora la persona assicurata avvii un'attività indipendente o trovi un impiego fisso, perde la possibilità di versare i contributi volontari.
4. I contributi volontari comprendono sia la quota dei contributi spettante al datore di lavoro, sia la quota dei contributi spettante al lavoratore in base all'ultimo salario obbligatoriamente assicurato.
5. Il mancato versamento del contributo determina automaticamente la perdita dello status di assicurato.

Art. 10 – Verifica attuariale / Controlling

Per assicurare un'evoluzione finanziaria adeguata si applicano le seguenti regole di base del controlling:

- Il flusso finanziario va controllato in modo permanente e sistematico e le misure imposte vanno inoltrate alle associazioni fondatrici o alle parti contraenti il CCL PEAN.
- Il controlling, sostenuto e seguito da esperti esterni designati dal Consiglio di fondazione, deve fornire al più tardi entro fine giugno le informazioni fondamentali, basate sull'anno precedente, necessarie affinché la Fondazione possa prendere decisioni in merito al piano delle prestazioni.

IV. PRESTAZIONI

Art. 11 - Principio

1. Le prestazioni agli aventi diritto devono essere allineate ai mezzi finanziari disponibili.
2. Si erogano prestazioni che consentono il pensionamento tre anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS e che ne attenuano le conseguenze finanziarie.
3. L'entità complessiva delle prestazioni notificate viene calcolata e scorporata a partire dall'inizio delle prestazioni secondo principi attuariali.

Art. 12 – Tipo di prestazioni

La Fondazione corrisponde unicamente le seguenti prestazioni:

- rendite transitorie;
- compensazione di accrediti di vecchiaia LPP;
- prestazioni sostitutive per casi di rigore.

Art. 13 – Rendita transitoria

1. Il lavoratore può richiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS entro un massimo di 3 anni;
 - b) almeno 20 anni di lavoro – di cui ininterrottamente almeno 10 anni prima di riscuotere le prestazioni – in un'impresa rientrante nel campo d'applicazione del CCL PEAN;
 - c) rinuncia definitiva a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l'articolo seguente.
2. Se il lavoratore non soddisfa pienamente il requisito dei 20 anni di occupazione di cui all'art. 13/1 lett. b può far valere il proprio diritto a una rendita transitoria proporzionalmente ridotta. Il requisito dell'attività ininterrotta in un'impresa soggetta al CCL PEAN durante gli ultimi 10 anni deve comunque essere sempre soddisfatto.

Art. 14 – Attività lavorative consentite

1. Al beneficiario delle prestazioni ai sensi del presente CCL PEAN è fatto divieto di svolgere qualunque attività per terzi che rientri nel campo d'applicazione del CCL PEAN. Può tuttavia lavorare presso un'azienda subordinata al settore fino al reddito massimo stabilito nell'art. 14 cpv. 2.
2. Senza riduzione della rendita transitoria, può esercitare un'attività lucrativa con un reddito annuo massimo di CHF 7'200.
3. L'assicurato che percepisce una rendita ridotta o una rendita parziale può esercitare un'attività lucrativa dipendente a condizione che la totalità del reddito percepito non superi l'importo della rendita provvisoria massima addizionato dell'importo menzionato al cpv. 2.

Art. 15 – Rendita transitoria ordinaria

1. La rendita transitoria ordinaria si compone del 75% del salario annuo AVS medio contrattualmente concordato degli ultimi tre anni di attività lucrativa senza indennità supplementari, indennizzo delle ore supplementari ecc.
2. La rendita transitoria non può tuttavia essere inferiore o superiore ai seguenti valori limite:
 - a) 75% del salario base per la rendita, tuttavia almeno Fr. 3'500.- al mese.
 - b) 75% del salario base per la rendita, tuttavia al massimo Fr. 4'500.- al mese.
3. Qualora il salario annuo AVS degli ultimi tre anni abbia registrato variazioni sostanziali, il Consiglio di fondazione stabilisce a propria discrezione la base per il calcolo della rendita prendendo in considerazione ulteriori anni.

Art. 16 – Rendita transitoria ridotta

1. Chi soddisfa i requisiti dell'articolo 13 cpv. 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita di 1/20 per ogni anno mancante.
2. Nel caso di persone che in un anno civile svolgano per meno del 100% un'attività soggetta al CCL PEAN per via dell'impiego stagionale, delle diverse funzioni in un'impresa che rientra nel campo d'applicazione del CCL PEAN o dell'impiego a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte. La somma delle prestazioni sopra menzionate, comprese quelle della Cassa, non può tuttavia superare la rendita massima a cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di occupazione al 100%. La Fondazione ha la facoltà di ridurre le prestazioni in misura corrispondente.
3. Qualora un assicurato percepisca prestazioni dell'assicurazione malattie, infortuni o invalidità, ha diritto unicamente a una rendita transitoria ridotta in misura proporzionale alla propria capacità lavorativa rimanente.

Art. 17 – Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

1. Durante il periodo di erogazione della rendita, la Fondazione si fa carico del versamento dei contributi all'istituto di previdenza. Tale importo non può superare il 10% del salario base per la rendita, determinante per il calcolo della rendita transitoria per il pensionamento anticipato e non può altresì essere superiore al 10% del reddito assicurato dall'istituto di previdenza.
2. Eventuali ulteriori contributi alla previdenza professionale vanno pagati dal beneficiario della rendita stesso.

Art. 18 – Mantenimento dell'affiliazione all'istituto di previdenza professionale

Il beneficiario di una rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l'affiliazione al proprio istituto di previdenza o se intende assicurarsi presso la Fondazione istituto collettore LPP o un altro istituto di libero passaggio.

Art. 19 – Prestazioni sostitutive per casi di rigore

1. Il Consiglio di fondazione può riconoscere prestazioni sostitutive per casi di rigore ai lavoratori espulsi definitivamente e senza colpa propria dall'attività nel settore dell'artigianato della pietra naturale e dell'industria della pietra naturale.
2. L'erogazione di un'indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione.

Art. 20 – Revoca del diritto alla prestazione

1. Qualora il lavoratore presti lavoro nero, svolga occupazioni che esulano dall'art. 14 o attività lavorative non dichiarate a norma di legge, perde qualsiasi diritto alle prestazioni per l'intera durata di tali attività lavorative. Eventuali prestazioni già erogate per tali periodi vanno restituite.
2. In caso di reiterazione, il Consiglio di fondazione può annullare tutte le prestazioni future.

V. PROCEDURA DI DOMANDA E CONTROLLI

Art. 21 – Presentazione della domanda

1. I lavoratori che desiderano richiedere le prestazioni devono presentare – insieme al proprio datore di lavoro – una domanda in tal senso entro sei mesi prima dell'inizio auspicato della prestazione. Nei primi sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento si applica un termine di notifica ridotto nella misura decisa dal Consiglio di fondazione.

2. Unitamente alla domanda è necessario presentare una dichiarazione nella quale il richiedente attesta di rinunciare definitivamente all'attività lucrativa e di essere a conoscenza del fatto di dover restituire le prestazioni qualora svolgesse attività secondo l'art. 20.
3. Il Consiglio di fondazione può prescrivere l'uso di determinati formulari.

Art. 22 – Obblighi di collaborazione

1. Il richiedente le prestazioni è tenuto ad attestare in modo credibile di soddisfare i requisiti necessari a tal fine.
2. La Fondazione esamina i documenti inoltrati e può esigere ulteriori prove dall'avente diritto alle prestazioni e dal datore di lavoro contribuente.

Art. 23 – Determinazione del diritto alle prestazioni / Procedura in caso di divergenze

1. Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione determina il diritto alle prestazioni. In caso affermativo, stabilisce l'entità delle prestazioni.
2. La decisione viene comunicata al richiedente per iscritto.
3. Il richiedente può impugnare la decisione entro 30 giorni dalla notifica, presentando le proprie motivazioni per iscritto al Consiglio di fondazione.
4. Successivamente, il Consiglio di fondazione decide in via definitiva.

VI. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Art. 24 – Beneficiari dei pagamenti

1. Le rendite sono corrisposte mensilmente all'avente diritto da un ente preposto a tal fine (banca/Posta) su un conto bancario o postale in Svizzera indicato dall'avente diritto.
2. I contributi per gli accrediti di vecchiaia LPP sono versati agli istituti di previdenza.

Art. 25 - Obbligo di notifica

1. L'avente diritto è tenuto a notificare tempestivamente alla Segreteria della Fondazione tutti i fatti che potrebbero ripercuotersi sul diritto alle prestazioni.

2. L'aveute diritto deve fornire alla Fondazione, su richiesta di quest'ultima, un certificato di vita in forma idonea.

Art. 26 – Compensazione

Le prestazioni, i rimborsi delle prestazioni e i pagamenti retroattivi dei contributi dell'aveute diritto possono essere compensati dalla Fondazione.

Art. 27 – Erogazioni indebite

Chi percepisce indebitamente delle prestazioni è tenuto a rimborsarle con un interesse del 5%. Sono fatti salvi procedimenti penali. Relativamente al rimborso di una prestazione già erogata si applicano i termini di prescrizione conformemente all'art. 67 del Codice delle obbligazioni.

VII. ESECUZIONE

Art. 28 – Controlli

1. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a condurre presso i datori di lavoro soggetti, i loro istituti di previdenza e i beneficiari di prestazioni tutti i controlli necessari per appurare l'osservanza delle disposizioni relative all'obbligo contributivo e al diritto di alle prestazioni.
2. Il Consiglio di fondazione può incaricare soggetti terzi – in special modo la Commissione paritetica professionale – dell'esecuzione di tali controlli.

Art. 29 – Correzione dei contributi

Il datore di lavoro può far valere la correzione della massa salariale dichiarata o stimata entro cinque anni dalla scadenza dell'anno civile al quale la massa salariale è riferita.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Modifiche al presente Regolamento

Il Consiglio di fondazione decide in merito alle modifiche al presente Regolamento.

Art. 31 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'artigianato svizzero della pietra naturale e dell'industria della pietra naturale da parte del Consiglio federale e sostituisce il Regolamento valido dal 1^o ottobre 2008 e tutti i relativi complementi.

Per il Consiglio di fondazione

Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'artigianato svizzero della pietra naturale e nell'industria della pietra naturale

Jürg Depierraz
Presidente

Kaspar Bütikofer
Vicepresidente